



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto dell'era digitale

Lezione 6 – Diritto d'autore dell'era digitale 2

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2022-2023

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Casi e problemi. Il diritto di comunicazione al pubblico e la tutela delle misure tecnologiche di protezione
2. La nuova direttiva 2019/790 DSM: cenni all'art. 17 e a Corte giustizia C-401/19 del 2022
3. Casi, problemi e possibili soluzioni

1. Caso 6-1

- Le imprese Nintendo hanno rilevato l'esistenza degli apparati di PC Box i quali, una volta installati sulla console, **eludono il sistema di protezione presente sull'«hardware» e consentono l'utilizzazione di videogiochi contraffatti.**
- Ritenendo **che gli apparati di PC Box fossero principalmente diretti ad eludere e ad evitare le misure tecnologiche di protezione dei giochi Nintendo, le imprese Nintendo hanno citato in giudizio PC Box e 9Net dinanzi al Tribunale di Milano.**

1. Caso 6-1

- PC Box commercializza le console originali di Nintendo in **combinazione con un «software» aggiuntivo costituito da talune applicazioni di produttori indipendenti, gli «homebrews», ideate espressamente per essere utilizzate su simili console e il cui utilizzo richiede la previa installazione degli apparati di PC Box che disattivano il dispositivo installato che costituisce la misura tecnologica di protezione.**
- Ad avviso di PC Box, **la reale finalità perseguita dalle imprese Nintendo è quella di impedire l'uso di un «software» indipendente, che non costituisce una copia illegale di videogiochi, ma che è diretto a consentire la fruizione sulle console di file MP3, film e video, al fine di sfruttare pienamente tali console.**

1. Problema 6-1

- L'impresa che commercializza un apparato volto a disattivare il dispositivo installato da Nintendo per fare in modo la propria console sia compatibile solo con i videogiochi Nintendo viola il diritto d'autore di quest'ultima sui medesimi videogiochi?

1. Caso 6-2

- L'impresa X è titolare di diritti d'autore su una serie di immagini.
- L'impresa X pubblica copie digitali delle immagini su cui detiene i diritti d'autore sul proprio sito web applicando misure tecniche che impediscono il framing
- Il signor Y aggira le misure tecniche ed effettua sul proprio sito web il framing delle immagini pubblicate sul sito dell'impresa X
- L'impresa X agisce contro il signor Y per violazione della legge sul diritto d'autore

1. Problema 6-2


- L'incorporazione, mediante tecnica del framing, in un proprio sito web di immagini coperte da diritto d'autore e pubblicate dal titolare del diritto d'autore sul proprio sito web con misure che impediscono il framing, costituisce violazione del diritto d'autore sotto il profilo della violazione del diritto di comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 della legge n. 633 del 1941?

1. Il diritto dell'era digitale

- Parte II, cap. X: il diritto d'autore dell'era digitale




1. Quattro anelli (fonti normative) per il controllo delle informazioni digitali






- “Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli ...”



1. Lawrence Lessig (1999)



- Law, Noms, **Markets, Code**
- «It is no longer hard to understand how the Net could become a **more perfectly regulated space** or how the **forces behind commerce** could play a **role** in facilitating that regulation».

1. Forme di controllo esclusivo

- Norme informali
- Tecnologia → Technological Protection Measures (TPMs) → Digital Rights Management → Internet of Things → Block Chain → AI → Content Filtering ecc.
- Diritto → Diritto di comunicazione compresa la messa a disposizione del pubblico → Responsabilità indiretta → Tutela delle misure tecnologiche di protezione

1. WCT (1996) art. 8 Right of Communication to the Public → making available right

- Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11*bis*(1)(i) and (ii), 11*ter*(1)(ii), 14(1)(ii) and 14*bis*(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, **including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.**

1. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 3

- Right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter
- 1. Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, **including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.**

1. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 3

- Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
- 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, **compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.**
- 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 **non si esauriscono** con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

1. CGUE 29.1.2008 C-275/06 (Promusicae): la tecnica argomentativa del bilanciamento

Punto 68. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione delle suddette direttive, a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire **un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario**. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze Lindqvist, cit., punto 87, e 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone* e a., Racc. pag. I-5305, punto 28).

1. WCT (1996) art. 11 - **Obligations concerning Technological Measures**

- Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

1. Il divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione

- Divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione
- Dal controllo dell'opera al controllo della macchina
- Problemi di abuso monopolistico del diritto d'autore

1. 17 U.S. Code § 1201 - Circumvention of copyright protection systems

(b) ADDITIONAL VIOLATIONS.—

- **(1)** No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—
- **(A)** is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;
- **(B)** has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or
- **(C)** is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof.

1. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 6

- 2. Gli Stati membri prevedono **un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.**

1. LdA – art. 171-ter lett. f-bis (diritto penale)



Art. 171-ter. 1. **È punito**, se il fatto è commesso per uso non personale, con la **reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:**

[...]

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

[...]

1. Il DRM, l'IoT e la fine della proprietà (e della privacy)



2. La nuova direttiva copyright e il ritorno all'età del privilegio

- Maria Chiara Pievatolo, *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale europeo. L'età del privilegio*, Il Mulino, 2 aprile 2019
- Quanti hanno scritto e riscritto le norme sotto dettatura, quanti le hanno sostenute per proteggere le loro rendite; quanti, pur premendo per eccezioni a favore di biblioteche, università e musei, si sono [accontentati](#) delle briciole cadute dal tavolo da gioco di monopoli vecchi e nuovi, hanno un carattere comune: ciascuno di loro ha agito per il particolare, lasciando l'universale a se stesso. In un momento in cui si fa mostra di preoccuparsi per il risorgere del particolarismo violento di nazionalismi e fascismi, lo spettacolo di un legislatore europeo che abbandona la difesa delle libertà democratiche a una [deputata](#) di un partito che si chiama "pirata" e che si fa sospingere dall'una e dall'altra parte [senza tentare di parlare a tutti](#) e per tutti, non è soltanto triste: è politicamente pericoloso.

2. Art. 17, par. 1 dir. 2019/790/UE DSM

- 1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

2. Art. 17, par. 4 dir. 2019/790/UE DSM

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e


b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

2. Corte giustizia [sentenza 26/04/2022](#), C-401/19 (Polonia c. Parlamento e Consiglio)

98. Dalle constatazioni svolte ai punti da 72 a 97 della presente sentenza risulta che, **contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, l'obbligo, per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità introdotto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni di esonero previste all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, di quest'ultima, è stato accompagnato dal legislatore dell'Unione da garanzie adeguate per assicurare, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di tali servizi, garantito all'articolo 11 della Carta, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, protetto all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, dall'altro.**

3. Modchip



3. Caso 6-1

- Le imprese Nintendo hanno adottato misure tecnologiche, vale a dire un sistema di riconoscimento **installato sulle consolle**, nonché il **codice criptato del supporto fisico sul quale sono registrati i videogiochi protetti dal diritto d'autore**. Tali misure hanno l'effetto di impedire l'utilizzazione di copie illegali di videogiochi. I giochi sprovvisti di un codice non possono essere avviati su nessuno dei due tipi di dispositivi commercializzati dalle imprese Nintendo.

3. Caso 6-1

- Le imprese Nintendo hanno rilevato l'esistenza degli apparati di PC Box i quali, una volta installati sulla console, **eludono il sistema di protezione presente sull'«hardware» e consentono l'utilizzazione di videogiochi contraffatti.**
- Ritenendo **che gli apparati di PC Box fossero principalmente diretti ad eludere e ad evitare le misure tecnologiche di protezione dei giochi Nintendo, le imprese Nintendo hanno citato in giudizio PC Box e 9Net dinanzi al Tribunale di Milano.**

3. Caso 6-1

- PC Box commercializza le console originali di Nintendo in **combinazione con un «software» aggiuntivo costituito da talune applicazioni di produttori indipendenti, gli «homebrews», ideate espressamente per essere utilizzate su simili console e il cui utilizzo richiede la previa installazione degli apparati di PC Box che disattivano il dispositivo installato che costituisce la misura tecnologica di protezione.**
- Ad avviso di PC Box, **la reale finalità perseguita dalle imprese Nintendo è quella di impedire l'uso di un «software» indipendente, che non costituisce una copia illegale di videogiochi, ma che è diretto a consentire la fruizione sulle console di file MP3, film e video, al fine di sfruttare pienamente tali console.**

3. Problema 6-1

- L'impresa che commercializza un apparato volto a disattivare il dispositivo installato da Nintendo per fare in modo la propria console sia compatibile solo con i videogiochi Nintendo viola il diritto d'autore di quest'ultima sui medesimi videogiochi?

3. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- L'art. 6, par. 3, direttiva 2001/29/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che **la nozione di «efficace misura tecnologica» può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.**

3. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- 36 A tal proposito, nell'ambito dell'esame della finalità dei suddetti dispositivi, prodotti o componenti, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice del rinvio può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza** gli apparati di PC Box vengono effettivamente utilizzati per consentire l'uso di copie non autorizzate di giochi Nintendo, e con licenza Nintendo, sulle consolle Nintendo, nonché la frequenza con cui tali apparati sono utilizzati a fini che non violano il diritto d'autore sui giochi Nintendo o con licenza Nintendo.

3. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- Spetta al giudice nazionale verificare **se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare.** A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell'efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice **esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche.** A tal riguardo, **la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante.** Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d'autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.**

3. Un'altra possibile soluzione. Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6th Circ. 2004)

- Una causa di questo tipo non ha niente a che fare con la pirateria di materiale protetto da copyright e rappresenta invece un chiaro **tentativo di comprimere la concorrenza sul mercato a valle delle cartucce.**

3. Un'altra possibile soluzione. Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs, Inc., 381 F. 3d 1178 (Ct. App. Fed. Circ. 2004)

- La tutela delle MTP dunque può essere **reclamata solo sulla base della ragionevole sussistenza di una relazione tra MTP e diritti garantiti dal Copyright Act.**

3. Un'altra possibile soluzione. Stevens v Kabushiki Kaisha
Sony Computer Entertainment [2005] HCA 58 6 October 2005

- The third consideration is that in construing a definition which focuses on a device designed to prevent or inhibit the infringement of copyright, **it is important to avoid an overbroad construction which would extend the copyright monopoly rather than match it.**

3. Cass. Pen. 3 settembre 2007: un obiter dictum sconcertante

- “Non è questa la sede per affrontare la questione dei ‘dritti digitali’ (o DRMs, dall’ espressione anglosassone ‘Digital Rights Management’), ma la Corte non può esimersi dal sottolineare la delicatezza dei temi coinvolti dall’ esigenza di assicurare tutela alle opere dell’ ingegno in un contesto in cui i titolari dell’ opera e dei suoi diritti possono sommare la qualità di titolari esclusivi anche degli strumenti tecnologici indispensabili all’ utente per fruire del prodotto, con il rischio, a tutti evidente, della creazione di limitazione dei diritti dell’ individuo e del consumatore potenzialmente sproporzionata. Da questo punto di vista, ad esempio, qualche perplessità sorgono a seguito delle pratiche, adottate da alcune multinazionali, tra cui la stessa Sony, di frazionamento del mercato, così come meriterebbero ulteriore attenzione i rischi di posizione dominante o di compressione della concorrenza derivanti dall’ obbligo di acquistare unicamente specifici apparati (di costo rilevante) che viene imposto al consumatore che intenda utilizzare un’ opera di ingegno contenuta in un supporto che necessita di quel tipo di apparato per poter essere finita e ‘consumata’. **E tuttavia, l’ attualità dei rischi ricordati (rischi che dovranno trovare in altre sedi istituzionali le eventuali opportune risposte) non può avere influenza sul giudizio circa le condotte che comportano violazione delle misure poste a protezione del diritto d'autore nel settore dei prodotti digitali”**

3. Caso 6-2

- L'impresa X è titolare di diritti d'autore su una serie di immagini.
- L'impresa X pubblica copie digitali delle immagini su cui detiene i diritti d'autore sul proprio sito web applicando misure tecniche che impediscono il framing
- Il signor Y aggira le misure tecniche ed effettua sul proprio sito web il framing delle immagini pubblicate sul sito dell'impresa X
- L'impresa X agisce contro il signor Y per violazione della legge sul diritto d'autore

3. Problema 6-2

- L'incorporazione, mediante tecnica del framing, in un proprio sito web di immagini coperte da diritto d'autore e pubblicate dal titolare del diritto d'autore sul proprio sito web con misure che impediscono il framing, costituisce violazione del diritto d'autore sotto il profilo della violazione del diritto di comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 della legge n. 633 del 1941?


3. Una possibile soluzione. Corte di giustizia VG Bild Kunst

- L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che **costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.**

3. Una possibile soluzione. Corte di giustizia VG Bild Kunst

- Punto 54. Consentire una tale incorporazione, mediante la tecnica del framing, senza che il titolare del diritto d'autore possa far valere i diritti previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, **non rispetterebbe quindi il giusto equilibrio**, di cui ai considerando 3 e 31 di tale direttiva, che deve essere mantenuto, nell'ambiente digitale, tra, da un lato, l'interesse dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale, garantito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e d'informazione, garantita dall'articolo 11 della Carta, nonché dell'interesse generale (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C 161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

3. Corte di Giustizia UE: il bilanciamento della proprietà intellettuale e la scatola di cioccolatini



- Art. 17.2 CDFUE
- Bilanciamento: formula magica o tecnica argomentativa controllabile?
- • Bilanciamento
- **Proporzionalità**
- **Ragionevolezza**

Approfondimenti

- R. Caso, [Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia](#), in Foro it., 2021, IV, pp. 456-464, [Trento LawTech Research Papers, nr. 45](#), Trento, Università degli studi di Trento, luglio 2021
- R. Caso, [La Corte di giustizia e la tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: cinquanta \(e più\) sfumature di grigio](#), [Trento LawTech Research Papers, nr. 19](#), Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, in Foro it., 2014, IV, 207

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633